



n. 12816/2017 r.g.
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II GIUDICE DI PACE DI NAPOLI I[^] SEZIONE CIVILE

SENT. N. 5409/16
R.G. 12816/17
CON. 1832/15
REP.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12816/2017 R.G.

CON OGGETTO

opposizione a ordinanza ingiunzione

valore della controversia: €1.032,00

TRA

Il Sig. [REDACTED], C.F.: [REDACTED] ed ivi
residente alla via [REDACTED] elett.te dom.to in Napoli alla via Nolana n.28,
presso lo studio dell'avv. Roberto Viola C.F.: VLI RRT 78M30 F839X dal quale viene rapp.to
e difeso in virtù di mandato ad litem conferito in calce all'atto di citazione;

AITTORE

CONTRO

La Equitalia Servizi di Riscossione spa, P.IVA: 08704541005 con sede legale in Roma,
dom.to per la carica in Napoli alla via R. Bracco n.20 ;

CONVENUTA CONTUMACE

E CONTRO

Il Comune di Valle di Maddaloni 03970540963, in persona del Sindaco p.t. dom.to per la
carica in Valle di Maddaloni alla via IV Novembre n.8;

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e da comparsa conclusionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato ritualmente in data 16 dicembre 2016, la parte attrice
conveniva in giudizio la Equitalia Servizi di Riscossione Spa in pers. del leg. Rapp. p.t. ed il
Comune di Valle di Maddaloni in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirsi dichiarare,



n. 12816/2017 r.g.
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

previa sospensione, la nullità dell'estratto di ruolo dell'importo complessivo di €603,26 contenente la cartella esattoriale di pagamento n.07120140035411656000, per il quale sussiste la giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, essendo lo stesso riferibile a sanzioni amministrative per violazioni al CDS come da consolidati orientamenti di legittimità in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, per violazione della legge e per inesistenza del credito, per estinzione del diritto di credito vantato dalla P.A. per intervenuto pagamento del verbale d'infrazione al CDS sotteso, con declaratoria di nullità dell'atto impugnato, con risarcimento del danno anche per lite temeraria e con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio, la Equitalia Servizi di Riscossione SpA ed il Comune di Valle di Maddaloni non si costituivano in giudizio e, pertanto, viene dichiarata la contumacia.

Prodotta la documentazione ammessa, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice e previa discussione veniva introitata in decisione all'udienza del 18 ottobre '17.

L'oggetto della presente opposizione è l'annullamento dell'estratto di ruolo dell'importo complessivo di €603,26 contenente la cartella esattoriale di pagamento n.07120140035411656000 ed il verbali d'infrazione al CDS di cui l'opponente invoca l'estinzione per intervenuto pagamento.

Va rilevato, che l'opposizione proposta dall'istante con atto di citazione è proponibile ai sensi dell'art. 615 cpc poiché "si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" Cass. 6119/2004. La opposizione avverso la procedura di riscossione, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo- morte del trasgressore, avvenuto pagamento o intervenuta prescrizione-, o al fine di far valere vizi formali dei singoli atti del procedimento di esecuzione- contestazione sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento- non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della L. 689 del 1981, bensì l'ordinatio rimedio costituito dalla opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc, qualora la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere alla esecuzione o opposizione ex art. 617 cpc quando si deduce la esistenza di vizi di forma dei singoli atti esecutivi. Qualificata la opposizione *de qua* come opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc la stessa si propone con atto di citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 cpc,



n. 12816/2017 r.g.
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

quindi correttamente l'attore ha instaurato il presente giudizio, davanti a Codesto Ufficio Giudiziario (come più volte ribadito dalla Suprema Corte, tra tante Cass. Civ. sez. VI, sent. N. 21194 del 13.10.2011) fornito di giurisdizione per essere la pretesa impositiva fondata su sanzioni amm.ve per violazione delle norme del CDS per le quali la legge prevede precipuamente la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza per valore del GDP fino a concorrenza dell'importo di € 15.493,70 (ex legge 689/81).

Ciò posto, e ritenuta quindi sussistente nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario, si deve ora passare a qualificare l'azione di cui trattasi.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Viene dedotto dall'opponente la estinzione del diritto di credito vantato dalla P.A. per intervenuto pagamento del verbale d'infrazione al CDS n. 7552/V/09 dell'importo di €341,60, oggetto della cartella esattoriale di pagamento n.07120140035411656000 di cui chiede dichiararsi l'illegittimità.

L'eccezione risulta fondata non avendo l'Ente di riscossione fornito prova in tal senso, ex art. 2697, co II c.c.. Invero, la Equitalia Servizi di Riscossione Spa, quale concessionaria incaricata per la riscossione del credito per l'Ente impositore, per l'acclarata contumacia, non ha fornito prova contraria all'assunto attoreo.

Va infine evidenziato che su l'Equitalia Servizi di Riscossione Spa, quale concessionaria incaricata per la riscossione del credito per gli Enti impositori, incombe l'onere, prima di procedere ad azioni esecutive o prodromiche delle medesime, di procurarsi i titoli esecutivi necessari per poter intraprendere e/o proseguire il minacciato agire, senza dei quali mai potrebbe legittimamente iniziare e/o proseguire la coattiva riscossione (cfr. da ultimo vedasi i pronunciamenti della Cassazione a Sezione Unite n.19704\2015 e sent. 3751/2016 che hanno confermato il diritto ad agire ex art. 615 avverso il ruolo esattoriale).

Ne consegue che va annullata la impugnata cartella esattoriale di pagamento n.07120140035411656000 per la inesistenza del diritto medesimo (secondo il principio per cui la prova in senso giuridico, ed in particolare processuale, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici).

Merita il rigetto la domanda di risarcimento del danno perché non provato il lamentato pregiudizio ex art. 2697c.c.



n. 12816/2017 r.g.
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

Risultando superfluo l'esame di ogni ulteriore questione, accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla parte attrice, liquidando le spese di giudizio, ai sensi del DM 55/2014, come da dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

- a) Accoglie la domanda proposta dal [REDACTED] e, per l'effetto, annulla l'estratto di ruolo dell'importo complessivo di €603,26 contenente la cartella esattoriale di pagamento n.07120140035411656000 afferente a sanzioni amministrative per violazioni al CDS unitamente agli atti presupposti e comunque ad esso collegati, per estinzione del credito;
- b) Rigetta la domanda di risarcimento del danno perché non provata in giudizio ex art. 2697 c.c.
- c) Condanna i convenuti, Equitalia Servizi di Riscossione Spa e Comune di Valle di Maddaloni, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi €373,00 di cui €43,00 per esborsi ed €330,00 per competenze professionali- €65,00 per la fase di studio, €65,00 per la fase introduttiva €65,00 per la fase di trattazione ed €135,00 per la fase di decisione- ai sensi del DM 55\2014, oltre Iva, Cap e L.P. con attribuzione all'avv. Roberto Viola anticipatario;
- d) Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli, oggi 10 febbraio '18

[Handwritten mark]



Il Giudice di Pace
Dott. ssa Teresa Cerullo
[Signature]

TRIBUNALE DI NAPOLI
Napoli, Campania
14 FEB. 2018
EL CAMICE LIPRE
Carolina A. [Signature]